

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 1283 del codice civile
in materia di anatocismo

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo banche, istituti di credito, società finanziarie seguono una prassi opposta e contraria al divieto dell'anatocismo sancito nell'articolo 1283 del codice civile nel senso che, a carico dei clienti in debito, così come di quelli in attivo, operano trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, così rendendoli produttivi di altri interessi.

Questa prassi, cosa ben diversa dagli usi normativi o consuetudinari, non solo deve considerarsi illegittima perchè realizza una in-

concepibile disparità di trattamento tra le banche ed i cittadini e perchè distorce una costante ed universale regola giuridica, ma rappresenta la lesione di ogni sano principio economico e di stabilità nei processi produttivi, alterando notevolmente il costo del denaro senza alcun criterio obiettivo e ponendo a favore di banche ed istituti di credito vantaggi economici eccessivi alterando anche gli interessi legali.

Sono queste le ragioni, onorevoli senatori, che mi spingono a presentare un chiarificatore disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1283 del codice civile va interpretato nel senso che, nei conti correnti bancari ed in ogni operazione di mutuo, gli interessi vanno imputati a capitale esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale e per un periodo non inferiore ai sei mesi, e, in ogni caso, in misura non superiore al tasso legale.